

Proc. n. 1668 del 2012 RG

Il G.O.T. dr.ssa Angela Calia,

sciogliendo la riserva che precede,

rilevato che i documenti prodotti dalla convenuta ed allegati al fascicolo ai nn. 2 e 3 sono gli stessi di quelli prodotti dall'attore ed allegati al n. 1 del fascicolo e che non si evidenzia, dunque, nella "contestazione-disconoscimento" una chiara ed univoca volontà della parte contro cui è proposta di impugnare la sottoscrizione di detti allegati, peraltro incompatibile con le stesse allegazioni dell'attore;

quanto alla richiesta di CTU:

rilevato che nel frontespizio dei contratti nn. 1016174/3 e 1016175/0 stipulati il 06.09.2004 è previsto espressamente sia il saggio di interesse a credito, sia quello a debito, sia la c.m.s., con condizioni che risultano accettate dal contraente che ha sottoscritto i contratti;

ritenuto che la capitalizzazione trimestrale degli interessi è legittima ove i contratti bancari siano stati stipulati in epoca successiva alla delibera CICR entrata in vigore il 22 aprile 2000, a condizione che rispetti le tre condizioni essenziali per la validità della pattuizione che sono: 1) approvazione specificamente per iscritto dal cliente, 2) indicazione del tasso degli interessi effettivo rapportato su base annua, 3) previsione della medesima periodicità nel conteggio degli interessi attivi e passivi;

rilevato che entrambi i contratti rispettano tali condizioni;

ritenuta accoglibile la richiesta di CTU, la quale: 1) accerti se le condizioni pattuite nei contratti siano state modificate nel tempo e se la modifica sia stata comunicata al correntista secondo quanto previsto nei contratti e nel documento di sintesi e in caso negativo proceda al calcolo del dovuto sulla base dei tassi convenzionali ove al momento quelli applicati fossero maggiori, ovvero ai tassi applicati ove minori di quelli pattuiti; 2) individui, se gli importi addebitati in c/c siano superiori al tasso soglia, escludendo dal calcolo la cms sino al 31.12.2009 e, in caso affermativo, ridetermini il dare e avere tra le parti applicando la sanzione ex art. 1815 c. 2 c.c. ("nessun interesse è dovuto").


P.Q.M.

Dispone CTU nominando ausiliario, *il dott. LONGHI Giovanni con studio in Viterbo via F. Baracca n. 15,*

che invita a comparire all'udienza del 27.11.2013 ore 9:30 per il conferimento del seguente incarico: "Proceda il CTU, previo esame della documentazione contabile agli atti, a: 1) verificare se le condizioni pattuite nei contratti siano state modificate nel tempo e se la modifica sia stata comunicata al correntista secondo quanto previsto nelle condizioni generali del contratto e in caso negativo proceda al calcolo del dovuto sulla base dei tassi convenzionali ove al momento quelli applicati fossero maggiori, ovvero ai tassi applicati ove minori di quelli pattuiti; 2) individuare, se gli importi addebitati in c/c siano superiori al tasso soglia, escludendo dal calcolo la cms sino al 31.12.2009 e, in caso affermativo, ridetermini il dare e avere tra le parti applicando la sanzione ex art. 1815 c. 2 c.c. ("nessun interesse è dovuto").

Manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti e al CTU.

Viterbo, 8.08.2013



Il G.O.T.  
(Dr.ssa Angela Calia)